

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Ettore ATZORI	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Gherzi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 05/07/2016, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina de L'Aquila gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Carolina Rita Scarano svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

## FATTO

Il ricorrente veniva tratto a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: *“visti gli artt. 5 e 43 del Codice deontologico forense del 17.4.1997 e successive modificazioni, per aver, in violazione delle norme professionali di correttezza, probità, decoro e diligenza, in più occasioni: a) preteso, anche con minacce e aggressioni fisiche e verbali, rivolte al sig. [AAA] e al di lui fratello, all'interno del loro locale commerciale, il versamento di ingenti somme di denaro e la consegna di capi di abbigliamento, a titolo di acconto sulle prestazioni professionali svolte in favore del Sig. [AAA], per un valore complessivo di E. 100.000,00; b) ommesso di emettere la relativa documentazione contabile e fiscale per gli anticipi ottenuti, pari a complessivi E. 100.000,00; c) rifiutato la presentazione della notula relativa ai compensi maturati richiesta dal sig. [AAA]. In Pescara, dal febbraio 2014 al 10 settembre 2014”.*

Il procedimento traeva origine dall'esposto del 23/10/2014 con il quale il sig. [AAA] comunicava al Consiglio dell'Ordine di Pescara che l'avv. [RICORRENTE] aveva svolto delle attività per conto delle società di cui egli era amministratore e precisamente per la [ALFA] SRL fallita nel luglio 2012, [BETA] SRL fallita anche questa nel luglio 2012, [AAA] SRL liquidazione. Nel luglio 2014 il signore [AAA], venuto meno il rapporto di fiducia, decideva di troncane ogni rapporto con l'avvocato [RICORRENTE] e chiedeva prima verbalmente poi a mezzo raccomandata all'avvocato di comunicargli l'ammontare delle sue competenze. L'avv. [RICORRENTE] non inviava la parcella ma si presentava presso il negozio di abbigliamento del signor [AAA] chiedendo somme in danaro, quantificando le sue prestazioni prima in € 500.000,00 e poi in € 200.000,00. Le richieste dell'avvocato [RICORRENTE] diventavano sempre più incessanti e lo stesso si presentava ogni giorno in negozio per chiedere il danaro fino a che, il signor [AAA] si decideva a chiamare la polizia e a denunciarlo per estorsione; decisione maturata dopo che l'odierno incolpato aveva minacciato il fratello dell'esponente per farsi consegnare la somma di € 200,00.

Il signor [AAA] nell'esposto scriveva anche che negli anni precedenti l'avvocato aveva prelevato dal negozio merce per circa € 66.698.00 oltre ad aver ricevuto somme in contanti per complessivi € 33.615,00.

Avuta conoscenza di esposto relativo a condotte dell'Avv. [RICORRENTE], in data 5-12 maggio 2016 il CDD di L'Aquila ne disponeva la citazione a giudizio disciplinare sulla base del capo di incolpazione sopra riportato.

Nessuna difesa articolava l'avv. [RICORRENTE] il quale veniva sentito nel corso del dibattimento unitamente all'esponente [AAA] ed al fratello di questi.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il CDD riteneva la responsabilità dell'incolpato ed irrogava nei suoi confronti la sanzione della sospensione per mesi due.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l'avv. [RICORRENTE], chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è articolato, nella sostanza, in unico motivo argomentato in fatto e volto a escludere la responsabilità dell'incolpato offrendo una diversa ricostruzione dei fatti posti a base dell'esposto. In particolare, l'incolpato lamenta l'insufficienza della motivazione, per avere il CDD fatto unicamente riferimento alle argomentazioni addotte dall'esponente ed al conteggio da questi depositato.

Il contenuto del ricorso, analizzando le risultanze istruttorie del procedimento avanti al CDD, non è condivisibile.

Lo stesso avv. [RICORRENTE] ha confermato in sede di esame di aver ricevuto dal sig. [AAA] utilità e somme di danaro e mai ha precisamente contestato il conteggio allegato all'esposto del sig. [AAA] limitandosi esclusivamente a riferire di aver ricevuto in contanti € 15.000,00 e confermando di aver ricevuto abiti e mai ha contestato di essersi recato in negozio il 9 settembre 2014 per conseguire il versamento di euro 200,00 ottenuti poi dal fratello del signor [AAA].

Dall'istruttoria dibattimentale espletata dal CDD dell'Aquila si evince che l'avvocato [RICORRENTE] di non ha mai dato contezza, neppure in quella sede, di quelle che erano effettivamente le sue spettanze a seguito dell'attività svolta nell'interesse del signor [AAA] limitandosi a riferire di aver maturato diversi milioni di competenze e di aver ricevuto circa € 15.000,00 e cinque o sei vestiti di sottomarca a stagione. E' emerso invece, anche dall'ascolto dei testi, che si è sempre limitato a generiche pretese per il suo compenso.

E gli stessi testi quali hanno confermato, in maniera logica e concordante che l'avv. [RICORRENTE] in più occasioni pretendeva somme di danaro e le otteneva utilizzando modi di fare comportamenti non consoni a chi esercita la professione forense.

Deve essere qui ribadito che *“Le dichiarazioni dell'esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici.”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 settembre 2018, n. 105).

Nel caso non vi è in atti alcun elemento fornito dall'avv. [RICORRENTE] che consenta una diversa valutazione del contenuto dell'esposto poiché egli, si ripete, neppure in sede di procedimento disciplinare, è stato in grado di fornire l'ammontare delle sue competenze.

E qualsivoglia utilità egli abbia conseguito non è stato in grado di produrre documentazione fiscale rilasciata dopo il versamento delle somme.

Il CDD ha quindi correttamente motivato la decisione impugnata.

*“Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.”* Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019.

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce comunque motivo di nullità della decisione impugnata, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

E non ha alcuna rilevanza l’elemento, contenuto nella narrativa del ricorso, che l’avv. [RICORRENTE] abbia espletato attività professionale per conto del sig. [AAA] e che quindi era creditore dello stesso a tale titolo. Ciò che rileva, nel caso che ci occupa, sono le modalità con cui l’avv. [RICORRENTE] ha ricevuto acconti sul proprio compenso e con cui ha chiesto il saldo del compenso.

Ed anche escludendo il conteggio allegato all’esposto e proveniente dal sig. [AAA], sono le stesse dichiarazioni dell’avv. [RICORRENTE] e la totale inesistenza di difese a dare contezza della sussistenza dei capi di incolpazione.

Quanto alla sanzione irrogata, pur non essendo stata formulata in ricorso specifica domanda sull’attenuazione della sanzione, la contestata violazione dell’articolo 5 corrisponde alla violazione dell’attuale articolo 9 del codice vigente. Tale norma è sprovvista di autonomo apparato sanzionatorio e, ai sensi dell’art. 20, la violazione dei doveri in essa enunciati costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI del codice vigente, la contestata violazione dell’articolo 43

corrisponde invece alla violazione del vigente articolo 29 che riporta quale sanzione aggravata la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore ad un anno per la violazione dei commi da 1 a 5 .

La concorrenza delle violazioni e la gravità del comportamento dell'avv. [RICORRENTE] rendono congrua la sanzione irrogata.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2020.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

Picchioni

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 23 maggio 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria